ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/12/CE, 2001/13/CE E 2001/14/CE IN MATERIA FERROVIARIA

Art. 28

Cooperazione per l'assegnazione della capacità di infrastruttura

Nell'ambito delle procedure di assegnazione della capacita' il gestore dell'infrastruttura coopera con i gestori degli altri paesi, in conformita' a quanto indicato negli articoli 4, 15 e 18 della direttiva 2001/14/CE, per consentire la creazione e l'assegnazione efficienti della capacita' di infrastruttura su piu' reti nazionali, anche mediante la definizione di tracce orarie per servizi di trasporto internazionale, in particolare per quelli effettuati nell'ambito della rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci indicata nell'allegato I della direttiva 2001/12/CE e per facilitare la circolazione di treni merci che sono oggetto di una richiesta ad hoc di cui all'articolo 31. In tale ambito i gestori dell'infrastruttura valutano le diverse esigenze ed eventualmente propongono ed organizzano itinerari e tracce orarie da destinare a servizi di trasporto ferroviario internazionale. I principi di cui al presente articolo si applicano anche in relazione alle diverse reti ferroviarie presenti nel territorio nazionale che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto.

Versione in vigore dal 22 ottobre 2003, non più in vigore dal 25 luglio 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria
Estremi	Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-188-2003/art-28-cooperazione-per-l-assegnazione-della-capacita-di-infrastruttura/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it